



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARMANDO DIAZ"
Chimico Biologico – Abbigliamento e Moda – Servizi Sociali
Via Acireale, 8 – 00182 ROMA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



Roma, Settembre 2008



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARMANDO DIAZ"
Chimico Biologico – Abbigliamento e Moda – Servizi Sociali
Via Acireale, 8 – 00182 ROMA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto
Nella seduta del 28 maggio 2007
Revisionato a maggio 2008 ai sensi del D.P.R. 235/07

*Edizione dell'I.I.S. "A. Diaz" - Roma -
A cura del prof. Emanuele Barretta*

Roma, Settembre 2008

PREMESSA

Oltre le note del Ministero della Pubblica Istruzione con oggetto “Prevenzione e lotta al bullismo” prot. n. 16 del 05 febbraio 2007 e “Uso dei telefoni cellulari a Scuola” del 15 marzo 2007 che sono state causa di revisione del Regolamento d’Istituto, già a partire dall’anno scolastico 2007-08, il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1988, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, impone una ulteriore revisione del Regolamento d’Istituto, in vigore nell’Istituzione Scolastica “Armando Diaz” di Roma.

Il Regolamento d’Istituto è l’attuazione dello Statuto in ogni scuola; applica, secondo le specifiche esigenze, delle norme che esplicitano modalità, spazi e tempi di azione degli studenti; stabilisce le regole che garantiscono il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e, nei casi in cui si contravvenga, prevede le relative sanzioni.

Il Regolamento d’Istituto è strettamente connesso al Piano dell’Offerta Formativa, del quale costituisce norma e garanzia di attuazione. Ecco perché si è ritenuto indispensabile che la formulazione del regolamento d’istituto fosse affidata ad una commissione in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche: studenti, famiglie, docenti e personale A.T.A: tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel POF e dal fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo.

L’adesione ad un Regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione alla vita della scuola. Il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto sono strumenti fondamentali per delineare un sistema di regole condiviso nell’ambito dell’autonomia scolastica. La modifica del regolamento d’istituto diviene quindi un’occasione per ripensare, in modo democratico e con particolare attenzione al criterio dell’inclusione, i processi decisionali e il sistema dei rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica.

In considerazione del fatto che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti sostanzia la cittadinanza studentesca e il sistema di partecipazione e rappresentanza, il Regolamento d’Istituto analizza anche gli aspetti legati alla partecipazione studentesca. Sono perciò individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari; le sanzioni previste per queste mancanze; le sanzioni alternative. Restano anche regolate la composizione, la procedura di nomina e il funzionamento dell’Organo di Garanzia interno e determinate le forme di dialogo tra studenti e istituzione scolastica circa le scelte più importanti per ottimizzare la vita della comunità scolastica.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Art. 1 – Orario d'ingresso

L'ingresso degli studenti regolarmente iscritti e dei docenti impegnati nella prima ora avviene nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni. (Cfr. C.C.N.L. vigente della Categoria). Nell'aula assegnata, dopo il secondo suono della campana, l'insegnante procede all'appello e, quindi, all'inizio delle lezioni.

Art. 2 – Ritardi

Giungere in ritardo a scuola è mancanza grave che causa intralcio al lavoro della collettività. Tuttavia, in considerazione di situazioni particolari, è consentito l'ingresso in ritardo, con decisione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore del Dirigente Scolastico, nei seguenti casi:

1. Possesso di autorizzazione all'entrata posticipata per comprovate difficoltà a raggiungere la sede scolastica in tempo utile. Per ottenere il permesso è necessario presentare domanda in carta libera indirizzata al Dirigente Scolastico specificando
 - a. Domicilio dello studente;
 - b. Mezzi pubblici utilizzati per raggiungere la sede scolastica e prevedibili tempi di percorrenza;
 - c. Ogni altro stato di necessità utile all'ottenimento del permesso.
2. Problemi di ordine sanitario (visite mediche, analisi cliniche), tramite richiesta preventiva, con l'impegno di certificare l'evento, al Dirigente Scolastico o ad un Suo Collaboratore, per ottenere l'autorizzazione.
3. Eventi di carattere eccezionale (Blocchi stradali, sciopero de mezzi pubblici, ecc).

Il Dirigente Scolastico convocherà i genitori degli studenti che ricorrono più volte a ingresso in ritardo, pur giustificati. Gli studenti maggiorenni che incorrono in più ritardi, pur giustificati, saranno convocati dal Dirigente e sarà data comunicazione alla famiglia.

I ritardi abituali saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Non è ammesso l'accesso nell'Istituto oltre la seconda ora di lezione, fatti salvi casi di straordinaria considerazione, comunque ampiamente certificati o previo accompagnamento di un genitore o dell'esercente la patria potestà.

In caso di ritardo lo studente:

1. Se non sono trascorsi 10 minuti dal suono della campanella, l'insegnante può ammettere l'alunno in classe, a sua discrezione;
2. Se il ritardo è superiore a 10 minuti, l'alunno può entrare alla seconda ora. In questo caso dovrà portare la giustificazione scritta del ritardo;
3. L'ammissione alla seconda ora è subordinata all'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, di un suo collaboratore o di un delegato della Dirigenza;
4. Nel caso di ritardo di più studenti dovuti ai mezzi di trasporto, l'insegnante in classe provvede all'ammissione.

I ritardi frequenti incidono sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 3 – Assenze

La frequenza alle lezioni e a tutte le attività curriculari programmate dal Consiglio di Classe è obbligatoria. Le assenze da dette attività sono annotate sul registro di classe e sui registri personali dei docenti.

In caso di assenza l'alunno:

1. Deve presentare una giustificazione sull'apposito libretto;
2. Se minorenni la giustificazione deve essere firmata da un genitore, o di chi esercita la patria potestà;
3. Se è maggiorenne, lo studente può firmare la giustificazione della propria assenza;
4. La giustificazione deve essere presentata il giorno in cui si rientra a scuola;
5. Se per 3 giorni consecutivi l'alunno si dimentica la giustificazione verrà informata la famiglia della mancanza, a cura del coordinatore di classe;
6. Se l'alunno è assente per più di 5 giorni consecutivi, deve presentare un certificato medico attestante l'idoneità a riprendere la frequenza;

7. Dopo 7 giorni di assenza, il coordinatore di classe avviserà la famiglia (anche in caso di alunni maggiorenti).

Le assenze collettive sono vietate e sono oggetto di sanzioni. I motivi di giustificazione vanno ricondotti esclusivamente a casi ed eventi eccezionali e di carattere generale (a puro titolo di esempio viene riportato sciopero generale dei mezzi pubblici di trasporto).

Le assenze continue incidono sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 4 – Orario di lezioni

Le lezioni hanno inizio alle ore 08:00 e terminano alle ore 14:30 nei giorni in cui è prevista la settima unità oraria di lezioni e alle ore 13:40 nei giorni in cui è prevista la sesta unità oraria di lezioni. Potranno verificarsi orari prolungati o differiti al pomeriggio per l'attuazione di progetti legati all'Area di Integrazione e/o all'Area Professionalizzante (così detta III Area).

Art. 5 – Uscita dalla classe

Non è consentito agli studenti di uscire dalla classe durante le ore di lezione né durante i cambi dell'ora senza autorizzazione da parte del docente presente in aula e solo uno alla volta. Tranne in casi di necessità ed urgenza, agli studenti non è consentita l'uscita dall'aula nei minuti prossimi al cambio dell'ora di lezione, in modo tale che il docente dell'ora successiva trovi la classe al completo.

Durante l'intervallo gli studenti possono uscire liberamente dalle aule e soffermarsi nei corridoi; ai docenti delle ore a cavallo dell'intervallo resta la responsabilità degli studenti. Gli alunni durante l'intervallo devono adottare un comportamento corretto tale da non arrecare fastidi alle persone e danni alle cose ed a evitare confusione.

Art. 6 – Uscita dalla scuola in orario diverso da quello previsto

Gli studenti non possono allontanarsi dall'istituto prima del termine delle attività didattiche. Solo in casi straordinari il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore, può concedere l'uscita anticipata. L'autorizzazione all'uscita anticipata degli studenti minorenni è concessa su richiesta, per gravi motivi, da parte dei genitori o dell'esercente la patria potestà, che preleverà il figlio personalmente. In casi eccezionali valutati dalla Dirigenza Scolastica, è consentita l'uscita anticipata anche previa richiesta formale via Telefax, con riproduzione del documento identificativo valido e chiaramente leggibile, da parte di un genitore.

Il genitore che richiede reiteratamente l'uscita anticipata del proprio figlio è tenuto a sottoscrivere un documento attestante l'assunzione di responsabilità per la mancata fruizione della didattica.

L'autorizzazione all'uscita anticipata degli studenti maggiorenti è concessa su richiesta da parte dello studente stesso sempre per gravi motivi che devono essere tempestivamente certificati. In entrambi i casi l'uscita verrà annotata sul registro di classe a cura della Dirigenza.

L'uscita anticipata comunque, non potrà essere consentita prima della fine della terza ora di lezione del giorno, tranne casi, immediatamente manifesti e/o certificati, di assoluta necessità ed urgenza.

In caso di assenza dei docenti sarà garantita la vigilanza degli studenti su disposizione della Dirigenza. In caso di sciopero dei docenti e dei non docenti il Dirigente non garantisce il regolare svolgimento delle lezioni ed eventuali uscite anticipate possono essere disposte anche senza preavviso. In tali occasioni le famiglie possono trarre informazioni dagli organi di stampa e/o da avviso che il Dirigente farà affiggere all'ingresso dell'istituto sulla base delle notizie a sua disposizione. Le riduzioni di orario per riunioni sindacali del personale della scuola verranno comunicate alle famiglie con preavviso a mezzo degli studenti. Per le uscite anticipate causate da emergenze, saranno rispettate le norme generali sulla pubblica sicurezza.

Art. 7 – Terza Area professionalizzante

Nelle classi Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi, l'ordinamento prevede, oltre alle 28 ore settimanali di lezione, corsi di "area di professionalizzazione" o "terza area", per complessive 300 ore annue.

La frequenza degli studenti ai corsi della "terza area" è obbligatoria ed è regolata in modo binario: da una parte vanno rispettati parametri Regionali, specialmente in ordine alla percentuale delle ore frequentate per potere accedere all'esame finale per conseguire l'"Attestato Regionale"; dall'altra parte va rispettata la curricolarità dell'Istituzione Scolastica

che prevede l'incidenza nell'ammissione agli Esami conclusivi del corso di studio (Esami di Stato) attraverso la concorrenza all'attribuzione del credito scolastico. Il Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, stabilisce i criteri di incidenza, per quanto riguarda la "terza area", nell'attribuzione del credito scolastico, relativamente alle classi quarte e quinte, dandone comunicazione agli studenti e ai rispettivi genitori.

Le assenze vanno annotate sia nel registro Regionale, a cura del Docente o Esperto del corso, sia nel registro di classe, a cura del Docente (se interno all'Istituzione Scolastica) o del Coordinatore della "Terza Area", su segnalazione dell'Esperto dell'orario interessato.

Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le norme e le disposizioni poste in essere così come durante lo svolgimento delle 28 ore imposte dall'orario scolastico.

L'area di professionalizzazione, realizzata per la maggior parte delle ore da esperti esterni, prevede anche stage aziendali e/o negli enti dei servizi sociali ed offre occasioni di raccordo con il mondo del lavoro. La frequenza del corso consente di acquisire un attestato di qualifica regionale valido a tutti gli effetti per l'arricchimento del proprio curriculum vitae e per la partecipazione ai concorsi pubblici relativamente all'indirizzo di studi effettuato.

Art. 8 – Divieto di fumare

Nel rispetto delle norme vigenti, è vietato fumare in tutti i locali dell'istituto.

Art. 9 – Utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica

E' assolutamente fatto divieto dell'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. La regolamentazione di tale materia, già abbondantemente considerata da norme poste in essere a partire dall'entrata in vigore della Legge sull'autonomia scolastica, è particolarmente sollecitata dall'attuale Governo della Repubblica Italiana, tramite il Ministro della Pubblica Istruzione, con nota del Dicastero prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007. La nota è rappresentata da una parte che elenca il "*Decalogo delle novità contenute nelle linee guida emanate dal Ministro*" e dall'altra con le vere e proprie "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*".

Art. 10 – Accesso ai Laboratori

L'accesso degli studenti ai Laboratori, alle palestre, alle aule speciali è consentito esclusivamente se accompagnati dai rispettivi Docenti. Gli spostamenti nei locali scolastici avverranno in modo ordinato e sollecito.

Per i Docenti

- I Docenti interessati accompagnano gli studenti dalla rispettiva aula al laboratorio e, alla fine della lezione li riaccompagnano nella propria aula.
- Prima dell'inizio delle lezioni, il Docente interessato, con l'ausilio dell'Assistente Tecnico, accerta la piena funzionalità degli strumenti tecnici (macchinari e quant'altro), firmano sul registro appositamente predisposto apponendo giorno, ora e classe interessata. Al termine della lezione segnalano, formalmente, eventuali anomalie e/o guasti. Prima di lasciare il laboratorio si accertano che tutto nell'aula, nel suo insieme (soprattutto gli strumenti tecnici) venga lasciato in ordine.
- Curano che non sia consentito, agli studenti, di consumare cibarie né bevande, né di introdurre le medesime nel laboratorio. Devono essere segnalati gli studenti che usano materiali e strumenti tecnici per scopi diversi da quelli istituzionali e/o provochino volontariamente guasti e sperperi.

Per gli Studenti

- E' ribadito l'obbligo, per ciascuno studente ad accedere ai laboratori, solo se accompagnato da un Docente.
- E' vietato introdurre nei laboratori cibi e bevande.

- Ogni studente è responsabile del posto che occupa in laboratorio, lo manterrà in ordine e lo userà con il dovuto riguardo. Ogni danno agli strumenti tecnici provocato da comportamento negligente, superficialità e dolo verrà addebitato al responsabile; perciò, all'inizio della lezione, ogni studente segnalerà al Docente lo stato degli strumenti tecnici assegnategli, nonché eventuali anomalie e/o guasti.
- Ogni studente eviti sprechi di qualsiasi entità, perciò usi con riguardo il materiale disponibile.

Art. 11 – Uso delle Biblioteche

Gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola possono accedere alle biblioteche, osservando il regolamento e l'orario stabilito all'inizio dell'anno scolastico nelle varie sedi. Compatibilmente con la disponibilità del personale sarà favorita l'apertura pomeridiana. Per ottenere libri in prestito gli studenti dell'istituto devono poter essere identificati dall'addetto alla biblioteca. Chiunque è tenuto a rispettare il materiale in uso e i tempi di utilizzo.

Art. 12 – Uso delle macchinette per la distribuzione delle vivande

L'uso delle macchinette per la distribuzione delle vivande è assolutamente vietato durante le ore di lezione. Casi di eccezionale urgenza, vanno considerati di volta in volta e regolarizzati previa autorizzazione da parte del Docente che sta effettuando la propria ora di lezione nella classe dello studente interessato.

Le macchinette per la distribuzione delle vivande vanno utilizzate senza eccessi violenti, qualora il prodotto selezionato resti incastrato o lo strumento non restituisca il resto, se previsto; al verificarsi di situazioni di questo tipo, gli interessati si rivolgano al collaboratore scolastico preposto al reparto dove insistono le macchinette di distribuzione vivande perché si provveda a risolvere il problema.

PARTE SECONDA

ASSEMBLEE E SERVIZI

Art. 13 – Assemblee di Classe e d’Istituto

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola come previsto dagli artt. 12, 13 e 14, del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 che approva il Testo Unico delle leggi in materia di Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Le modalità di concessione delle assemblee d’Istituto siano ispirate al rispetto del comma 3 art. 74 del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 che prevede il tetto minimo di 200 giorni di svolgimento delle lezioni per la regolarità e validità dell’anno scolastico.

Le assemblee di classe vengono concesse, per un totale di due ore al mese, dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore; la richiesta sottoscritta dai rappresentanti di classe e controfirmata dai docenti delle ore interessate, deve essere inoltrata almeno tre giorni prima della data di convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea di classe, debitamente sottoscritto da chi la presiede e da chi lo redige, deve essere consegnato al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore.

Le assemblee d’Istituto vengono concesse, in ragione di una al mese, con esclusione dell’ultimo mese di lezioni, dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore, su richiesta da parte di almeno il 10% degli studenti del proprio Distretto o dei rappresentanti degli studenti di tutte le classi del proprio Distretto, da inoltrare almeno cinque giorni prima della data di convocazione. La richiesta deve contenere la data, le ore della giornata da utilizzare per l’assemblea e l’ordine del giorno.

In caso di completamento dei lavori assembleari prima del tempo massimo previsto, gli studenti sono tenuti a rientrare nelle proprie aule scolastiche e continuare il normale orario di lezioni.

Qualora lo svolgimento dell’assemblea non avvenga secondo il normale senso di civiltà e di democrazia e si presenti come causa di disordine all’interno dell’Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico o chi, nella circostanza, ne fa le veci, interviene – se necessario – anche con la sospensione dell’assemblea stessa decretando il rientro nelle proprie aule per riprendere le normali attività didattiche.

Art. 14 – Libertà di manifestazione di pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero degli studenti sarà assicurata mediante l’utilizzazione degli spazi opportunamente predisposti, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana. Gli studenti dispongono all’interno dell’Istituto di una bacheca per comunicazioni, scritti e stampati che favoriscono un confronto democratico di idee. Gli studenti che desiderino avvalersi di tale forma di comunicazione, sono tenuti a sottoscrivere con nome, cognome, classe di appartenenza ed a datare il materiale affisso.

Art. 15 – Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici devono essere presenti nel piano assegnato a ciascuno di loro, durante tutto l’orario scolastico, compreso l’intervallo, e garantiscono la continuità del servizio. In particolare cureranno la sorveglianza nei luoghi di uso comune (corridoi, palestre, bagni, ecc.). I collaboratori scolastici addetti al piano terra sono tenuti ad evitare l’ingresso di studenti o del pubblico negli uffici e in sala professori, fuori orario prestabilito. Il collaboratore scolastico addetto alla portineria deve fermare qualunque persona estranea tenti di accedere ai locali dell’istituto, compresi gli uffici, senza richiesta e in orari diversi da quelli fissati per il pubblico; deve evitare che studenti entrino nell’ambito della sede scolastica, fuori orario (specialmente dopo il suono della campanella dell’inizio della seconda ora di lezione) senza l’autorizzazione della Dirigenza Scolastica, fatti salvi i casi in cui l’ studente è accompagnato da un genitore.

Art. 16 – Rispetto dei luoghi scolastici

La conservazione delle aule, suppellettili attrezzature e comunque di quanto è patrimonio dell’Istituto, viene affidata al senso di responsabilità, alla cura e all’educazione degli studenti, alla diligenza del personale e alla responsabilità dei sub-consegnatari. Degli eventuali danni al patrimonio della scuola sono tenuti a rispondere coloro che li hanno provocati. E’ vietato imbrattare muri, porte, banchi e sedie. L’istituto non è responsabile di beni, denari, preziosi, oggetti che il proprietario lasci incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 17 – Codice disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti sereni all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. In caso di atti o comportamenti che violano il codice penale, il Dirigente Scolastico provvede tempestivamente alla denuncia della quale informa la famiglia e il Consiglio di Classe dello studente interessato.
6. La sospensione dalle lezioni può prevedere l'obbligo di frequentare la scuola per attività utili alla comunità scolastica e/o allo svolgimento di compiti assegnati dai docenti.
7. In caso di recidiva l'alunno deve essere allontanato dalla scuola.
8. Lo studente che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola, previa sospensione dalle lezioni, durante l'anno scolastico in corso, non deve essere ammesso a partecipare alle visite di istruzione.
9. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno all'Istituzione Scolastica, che decide nel termine di dieci giorni.
10. Di ogni sanzione di entità superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno

Art. 18 – Entità delle sanzioni

- a. Richiamo verbale per scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo durante le lezioni; mancanza di puntualità.
- b. Richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo continuo durante le lezioni; mancanze continuate di puntualità; mancanze di rispetto nei confronti degli altri; non osservanza dell'art. 12.
- c. Sospensione dalle lezioni, da uno a tre giorni, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo continuo durante le lezioni; assenza ingiustificata ed arbitraria; turpiloquio; ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti e al personale; danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continue nei confronti di altri.
- d. Allontanamento dalla scuola da tre a dieci giorni per recidiva nei comportamenti di cui al punto "c" del presente articolo e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale.
- e. Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni per recidiva nei comportamenti di cui al punto "d" del presente regolamento.
- f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- g. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare per violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona; uso di bevande alcoliche; uso e/o spaccio di sostanze psicotrope; atti e

molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per atti avvenuti all'interno dell'Istituzione Scolastica che possono presentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola ovvero gravi lesioni al suo buon nome. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dai punti c, d, e, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 1 comma 8 del D.P.R. 235/07.

- h. Con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera "g" del presente articolo, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno dell'anno scolastico.
- i. Per qualsiasi motivo d'uso, non autorizzato, del telefonino cellulare durante le ore di lezione e per l'uso improprio nell'ambito di tutti i locali dell'Istituzione Scolastica, in proporzione alla gravità dei motivi di utilizzo: dall'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e, nei casi più gravi, la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame conclusivo del corso di studi. Il massimo della sanzione è sempre previsto in presenza di manifesta o comprovata grave violazione alla dignità personale di terzi e nei casi in cui l'utilizzo comporti strumento di ausilio nelle attività didattiche, specialmente nelle prove di verifiche ed esami; in quest'ultima eventualità, vengono anche annullate le prove di verifica e gli esami degli interessati.
- j. Multa secondo la normativa vigente e richiamo scritto, nel caso di non rispetto dell'articolo 8.

Art. 19 – Organi competenti

- 1. *L'Insegnante* per le sanzioni di cui ai punti "a" e "b" dell'art. 18.
- 2. *Il Dirigente Scolastico* per tutte le sanzioni che non comportano sospensione dalle lezioni e/o allontanamento dalla scuola.
- 3. *Il Consiglio di Classe* per le sanzioni che comportano sospensione dalle lezioni e/o allontanamento dalla comunità scolastica entro il limite temporale di 15 giorni. *Il Consiglio di Classe* si riunisce in seduta plenaria comprensiva della componente dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, per la discussione e per la decisione circa l'irrogazione della sanzione
- 4. *Il Consiglio d'Istituto* per le sanzioni i che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- 5. *La Commissione di esame* in tutti i casi in cui le violazioni hanno luogo durante il periodo in cui lo studente riveste il ruolo di candidato ai rispettivi esami. *La Commissione di esame* procede anche nei confronti dei candidati esterni i quali, in ordine a qualsiasi rapporto con l'Istituzione Scolastica, sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
- 6. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni disciplinari debbono concludersi entro quindici giorni dall'avvenuta contestazione. Decorso in modo infruttuoso tale limite di tempo, il procedimento va considerato prescritto.
- 7. Le riunioni degli "organi competenti" sono pubbliche. Vi sono ammessi, senza diritto di parola, i facenti parte dell'elettorato attivo per il Consiglio d'Istituto. Le sanzioni sono irrogate a porte chiuse e con voto segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 20 – Valutazione del comportamento

Il Decreto Legge recante "*Disposizioni urgenti in materia di istruzione ...*", approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 Agosto 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 01 Settembre 2008, detta norme in materia di valutazione del comportamento degli studenti. In particolare: "*nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal consiglio di classe, in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.*" (cfr. Nota informativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 03.09.08)

Art. 21 – Organo di garanzia

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 249/98, modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, è costituito un Organo di garanzia per gli studenti, composto da 4 membri, così come segue:

- ⇒ 1 Docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- ⇒ 1 Studente eletto dagli studenti quale loro rappresentante;
- ⇒ 1 Genitore eletto tra i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
- ⇒ Il Dirigente Scolastico che lo presiede.

Come da disposto dell'art.3 del D.P.R. 235/07, le elezioni avvengono ogni due anni, secondo le modalità definite dal Consiglio d'Istituto.

Per il reintegro dei componenti decaduti per perdita del diritto, si procede per surroga (o nuova elezione, nel caso in cui è esaurita la lista per surroga). L'organo di Garanzia attualmente operante, eletto in assenza di disposizioni superiori precise e dettagliate, in numero diverso da quanto suggerito dall'art. 2, punto 1 del D.P.R. 235/07, resterà in carica per tutta la durata del corrente anno scolastico.

Il nuovo Organo di Garanzia, sarà formato entro il 30 settembre 2008, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le funzioni dell'OG sono:

- intervento nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse;
- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscono un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (cfr. art. 4, comma 8 dello Statuto – D.P.R. 249/98);
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre, febbraio e maggio per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite.

Le riunioni dell'OG hanno validità legale se intervengono almeno 3 membri. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica...).

Art. 22 – Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola.

1. All'inizio dell'anno scolastico, presso l'Istituzione Scolastica “Armando Diaz”, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità è pubblicato all'albo delle sedi dell'Istituto e sul sito Web della scuola.
3. Nell'ambito del progetto Accoglienza dei nuovi studenti, ogni anno scolastico sono individuate le modalità di presentazione e condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del

Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità."

Art. 23 – Validità

Il presente regolamento, nella formulazione della prima revisione resasi necessaria a seguito del D.P.R. 235/07, va in vigore immediatamente dopo la delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 24 – Fonti normative

Le fonti normative prodotte in appendice al presente Regolamento, così elencate, ne fanno parte integrante:

1. Appendice "1" – **D.P.R. 235/07;**
2. Appendice "2" – **D.P.R. 249/98,**
3. Appendice "3" – **Articoli 12, 13, 14 del del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297**
4. Appendice "4" – **Nota del Capo Dipartimento del M.P.I., Prot. n. 4733/A3 del 26 novembre 2003, avente come oggetto "Assemblee Studentesche";**
5. Appendice "5" – **Uso dei Telefoni cellulari a scuola: decalogo delle linee guida del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 e nota del Ministro della P.I. prot. N. 30/dip./segr.;**
6. Appendice "6" – **Dal M.P.I. Prot. 16 del 05.02.2007: linee di Indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.**

APPENDICE 1

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 NOVEMBRE 2007, N. 235
(IN GU 18 DICEMBRE 2007, N. 293)**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina).

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola

secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

APPENDICE 2

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, della Costituzione;
VISTO l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO L'articolo 21, commi 1, 2 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
VISTI gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
VISTI gli articoli 12,13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'Adunanza del 10 febbraio 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 maggio 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

SULLA PROPOSTA del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

Articolo 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e della valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento della vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media e i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4

Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle istituzioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato prima ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5

Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7 e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse di quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola

media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

APPENDICE 3

Decreto Legislativo n. 297 del 16aprile 1994 relativamente agli articoli 12, 13, 14, e comma 3 dell'art.74.

Articolo 12: Diritto di Assemblea

1. *Le assemblee studentesche della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.*

Articolo 13: Assemblee studentesche

1. *Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.*
2. *Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.*
3. *In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.*
4. *I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.*
5. *Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.*
6. *E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto e una di classe al mese, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiori a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.*
7. *A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.*
8. *Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.*

Articolo 14: Funzionamento delle assemblee studentesche

1. *L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.*
2. *L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o su richiesta del 10 % degli studenti.*
3. *La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.*
4. *Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.*
5. *Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.*

Articolo 74, comma 3: Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

APPENDICE 4

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO

Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie
Ufficio III

Prot. N. 4733/A3

Roma, 26 novembre 2003

Oggetto: Assemblee Studentesche.

Com'è noto gli artt. 12 e 13 del D. lgs. N. 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità.

Le assemblee possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nei limiti di una al mese; se assemblea d'Istituto, nelle ore di lezione di una giornata, se assemblea di classe, nel limite di due ore.

L'art. 13, primo comma, riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

L'art. 74 dello stesso D. Lgs. 297/94 al comma 3 prevede che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

Gli articoli citati conferiscono diritti ed impongono doveri agli studenti e alle Istituzioni Scolastiche, nell'ottica di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche funzionali all'apprendimento, alla formazione e all'educazione degli studenti, in particolare:

- a. Il diritto di assemblea, cui corrisponde per l'Istituzione Scolastica il dovere di tutelarne l'esercizio sempre che ricorrono talune condizioni;
- b. Il diritto all'istruzione, cui corrisponde l'obbligo per l'Istituzione Scolastica, di assicurare un minimo di ore di lezione ad esso funzionale.

Le considerazioni che precedono consentono di trarre le seguenti conclusioni:

1. Le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;
2. Le giornate riservate alle assemblee di Istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d'Istituto (comma 7, art. 13 T.U.), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni;
3. Le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento delle attività di ricerca, di seminario e per lavoro di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.

In relazione a quanto precisato con riferimento alla fattispecie di cui ai punti precedenti, l'Istituzione Scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei Docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.

Con la presente nota si intende superata la comunicazione ministeriale n. 1911/A3 del 24 aprile 2003.

IL CAPO DI DIPARTIMENTO (Pasquale Capo)

APPENDICE 5

USO DEI CELLULARI A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI **DECALOGO DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO GIUSEPPE FIORONI DEL 15 MARZO 2007**

1. L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
3. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili devono essere individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno del regolamento di istituto in modo tale da garantire, con rigore e in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
4. Le scuole sono chiamate a verificare che i regolamenti di istituto contengono sanzioni idonee e conformi con quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il Ministero metterà a disposizione delle scuole esempi di regolamenti di istituto sul sito internet www.pubblica.istruzione.it.
6. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998).
7. Grazie allo schema di modifiche normative predisposte, che il Ministro Fioroni si impegna a proporre in Consiglio dei Ministri, si introdurrà una semplificazione ed una maggiore rapidità delle procedure per l'irrogazione e l'impugnazione delle sanzioni disciplinari.
8. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare, a seguito dell'approvazione delle modifiche normative proposte, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
9. Si preannuncia l'introduzione normativa della possibilità per ciascuna scuola di richiedere alle famiglie di sottoscrivere, ad inizio d'anno, un "patto sociale di corresponsabilità" verso i propri figli. Questo accordo conterrà una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglia e scuola.
10. Dirigenti, docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Prot. n. 30/dip./segr. Roma, 15 marzo 2007

Oggetto: Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri.

Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tali finalità concorre l'autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l'impostazione esclusivamente centralistica dell'educazione e della formazione del cittadino, consenta, alla singola Istituzione Scolastica di concentrare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo.

Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime l'autonomia delle scuole, in particolare il Dirigente Scolastico, che ne costituisce l'elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente Direttiva, fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del Regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell'art. 14 D.P.R. 275/99.

In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dell'autonomia scolastica., della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.

Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'Istituzione Scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Dall'elenco dei doveri generali enunciato dall'art. 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- Di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- Di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3);
- Di osservare le disposizioni organizzative dettate dai Regolamenti d'Istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna Istituzione Scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione d'Istituto.

E' dunque necessario che nei Regolamenti d'Istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il Regolamento d'Istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, com'è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal C.C.N.L. vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna Istituzione Scolastica autonoma di dotarsi di un Regolamento d'Istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all'individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.

Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito Internet www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di Regolamento d'Istituto che preverranno su iniziativa delle stesse Istituzioni Scolastiche.

Le sanzioni disciplinari verso gli studenti

Con l'entrata in vigore dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su una impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria – riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione di Istituto e in ossequio al principio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività “riparatorie”, di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ...).

La sanzione disciplinare, seppure inserita in una nuova logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.

Come già chiarito nella Direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso D.P.R.).

In queste due situazioni la durata della sanzione “commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo”.

Si ritiene opportuno che i citati Regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alle particolari gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.

In quest'ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli artt. 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall'altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.

In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal Regolamento d'Istituto, la sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che, nell'ambito delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori, all'atto d'iscrizione, o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un "Patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.

Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "Diritti e Doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei Dirigenti, dei docenti e del personale A.T.A., si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

APPENDICE 6

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Prot. n. 16 Roma, 5 febbraio 2007

Oggetto: linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

Premessa: espressioni del fenomeno dentro e fuori la scuola

I fatti di bullismo e di violenza che hanno interessato anche le nostre scuole, talvolta eccessivamente enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante, che pone la necessità di fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l'incremento di azioni volte a favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità poste a fondamento dell'autonomia scolastica, quali la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati e interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantita, è orientata infatti a favorire, come è noto, la realizzazione di interventi educativi e formativi adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo. La scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa fondamentale, l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani. Uno strumento insostituibile e centrale per affrontare questi fenomeni è lo studio delle materie curricolari che fornisce agli studenti le capacità per una decodifica approfondita della realtà unitamente alla proposta di attività strutturate e coerenti con il percorso di formazione. Il valore educativo dell'esperienza scolastica, infatti, comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze, e risiede proprio nella introduzione lenta e profonda della conoscenza che acquista significato se diventa contemporaneamente opportunità per l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili, dando luogo a quel processo, progressivo e "faticoso", di assimilazione critica del reale.

Ciò premesso, appare evidente che per prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di bullismo, di violenza fisica o psicologica che vedono protagonisti una parte dei bambini e degli adolescenti, si deve sostenere e valorizzare il ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale tecnico ed ausiliario che, quotidianamente e senza "fare notizia", svolgono un'azione meritoria ed impegnativa per la realizzazione della funzione educativa che ciascuna istituzione scolastica autonoma è chiamata ad assolvere nel tessuto sociale in coerenza ai principi ed ai valori comuni della Costituzione italiana.

Il Ministero, pertanto, vuole mettere a disposizione delle autonomie scolastiche un insieme di opportunità, risorse e strumenti ulteriori di supporto per lo svolgimento del loro compito, in un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni territoriali e agenzie educative in un'ottica di sviluppo di azioni interistituzionali e di sinergia che convergano dentro la scuola.

Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. E' importante definire il bullismo poiché troppo spesso viene confuso o omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai quali va distinto, e che configurano dei veri e propri reati (ad esempio discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti, etc..).

Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico,

multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche.

Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente educare a decodificare l'immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di divulgarle.

Prima di passare alla individuazione delle linee di azione e di supporto che si intende offrire alle scuole, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla materia delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, al fine di evidenziare le finalità della relativa regolamentazione normativa e fornire alcuni chiarimenti interpretativi.

Finalità educative e indicazioni interpretative in materia di sanzioni disciplinari.

L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva – punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura "riparatoria – risarcitoria". In altre parole si afferma il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.

Lo strumento disciplinare si colloca, dunque, in uno spazio intermedio fra l'essenziale momento di formazione/prevenzione e quello del ricorso all'autorità giudiziaria, per fatti di tale gravità da non poter essere risolti con strumenti di natura educativa. In ambito scolastico, infatti, la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa. Per assolvere a tale funzione – soprattutto in relazione a fenomeni di bullismo, spesso connotati dal timore delle vittime nel denunciare i soprusi subiti e dalla difficoltà di acquisire informazioni precise ed attendibili in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti – le procedure disciplinari relative devono essere contrassegnate da una specifica attenzione alla certezza ed alla tempestività degli interventi.

Il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) prevede all'art. 4 che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare. Si richiama l'attenzione dei dirigenti e dei consigli di istituto competenti sull'esigenza che tali regolamenti affrontino le questioni connesse con il bullismo con specifica attenzione e severità, prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e, dall'altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzioni irrogabile ed infrazione disciplinare commessa.

Come è stato chiarito, il bullismo è un fenomeno estremamente variegato e complesso, che, in alcuni casi, può tradursi in episodi di sopraffazione o di violenza, talvolta particolarmente gravi, rispetto ai quali la scuola, quale istituzione pubblica fondamentale preposta alla realizzazione delle finalità educative, deve poter rispondere ponendo in essere un complesso di azioni culturali – educative che comprendano anche l'irrogazione di una "sanzione giusta", e cioè equa, ragionevole e proporzionata alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa.

Del resto, anche per i giovani, costituisce un principio educativo fondamentale la circostanza che la violazione delle regole, poste a garanzia delle libertà di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. La comunità scolastica, infatti, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla legalità, intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica ma anche dei doveri che ineriscono al ruolo e

alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all'interno della comunità stessa. Ne consegue che gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, allo stesso modo in cui tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza dei doveri attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

In considerazione della particolare gravità che può connotare taluni comportamenti riconducibili al bullismo, corre l'obbligo di fornire chiarimenti interpretativi che consentano di superare l'attuale stato di incertezza applicativa con riferimento all'individuazione di quale sia il limite massimo nel disporre l'allontanamento del discente dalla scuola e, in particolare, se sia possibile prevedere un allontanamento del giovane per un periodo superiore a quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.P.R. n. 249/1998, la regola generale è che *“il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”*.

Ciò non di meno, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, il divieto di disporre un allontanamento superiore a quindici giorni, posto dal comma 7, può essere derogato quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità previste dal successivo comma 9:

1 – quando siano stati commessi reati,

2 – quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In queste due situazioni della massima gravità, che implicano l'attivazione di procedimenti penali e/o mettano in pericolo l'incolumità delle persone, lo Statuto, derogando alla regola generale, riconosce la possibilità di ricorrere ad un *“rimedio estremo”*, con la conseguenza che la durata dell'allontanamento non è più sottoposta al limite dei quindici giorni, ma, come dispone espressamente il comma 9, *“è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”*.

Ciò posto, va precisato che per quanto riguarda tutti gli altri principi di cui all'art. 4 (finalità educativa del provvedimento disciplinare, natura personale della responsabilità disciplinare, principio di separazione della condotta dalla valutazione del profitto, principio di riparazione del danno, facoltà per lo studente di esporre le proprie ragioni, convertibilità delle sanzioni in attività a favore della comunità scolastica, obbligo di mantenere, per quanto possibile, un rapporto della scuola con lo studente e con i genitori anche durante periodi di allontanamento dalla comunità al fine di favorire il rientro, l'attribuzione in capo ad un organo collegiale del potere di decidere l'allontanamento dalla scuola, facoltà per lo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola nei casi di cui al comma 10), questi ultimi sono da intendersi tutti come inderogabili e, pertanto, trovano integrale applicazione anche nei casi più gravi previsti dal comma 9.

Si ravvisa, infine, l'opportunità di informare che sono allo studio norme per la semplificazione delle procedure previste per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari verso gli studenti ed un repertorio condiviso di sanzioni che non si limitino ad allontanare i giovani dalla scuola, circostanza sempre pericolosa per la crescita e lo sviluppo della persona, ma diano luogo anche a percorsi educativi di recupero.

Azioni a livello nazionale

Ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori è affidata la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica.

Gli studenti, a loro volta, saranno coinvolti in modo attivo, in rapporto all'età, nelle scelte delle iniziative scolastiche ritenute più funzionali al conseguimento di obiettivi coerenti con la promozione della solidarietà, della cooperazione, del rispetto e dell'aiuto reciproco in ambito sia scolastico che extrascolastico, favorendo la condivisione delle regole e delle sanzioni. Il Piano dell'Offerta Formativa, documento fondamentale delle istituzioni scolastiche autonome (D.P.R. n. 275/99), rappresenta uno strumento di portata decisiva, attraverso il quale l'istituzione scolastica può elaborare e declinare le linee culturali, pedagogiche, organizzative e operative coerenti con tali valori traducendo nell'azione didattica i saperi della scuola in saperi di cittadinanza e non perdendo mai di vista le finalità sia culturali sia educativo-comportamentali fondamentali per il consolidarsi di comportamenti prosociali.

Spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più idonea ed efficace nell'azione promozionale di educazione alla cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell'ambiente in cui essa opera.

A tal fine saranno inoltre tenuti presenti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98), il regolamento sull'apertura pomeridiana delle scuole (567/96 e successive modifiche), la Direttiva ministeriale sulla cultura costituzionale (D.M. n°58/96), la Direttiva sulla partecipazione studentesca (D.M. n1455/06), le "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità" (D.M. n. 5843/A3 del 2006).

A supporto di quanto verrà realizzato in tal senso a livello territoriale o della singola scuola saranno avviate azioni concrete e programmi di sostegno alla qualità dell'insegnamento e di promozione della salute, di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla violenza, al bullismo e all'illegalità.

Particolarmente importante sarà la collaborazione tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno, al fine di affrontare il fenomeno del bullismo sia da un punto di vista preventivo che investigativo, e con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni che è istituzionalmente impegnato nel costante monitoraggio della rete internet per raccogliere elementi utili alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ivi comprese le varie forme di bullismo e violenza giovanile. Verranno inoltre studiati e messi in opera dei sistemi di sicurezza per proteggere le reti delle scuole dall'utilizzo illegittimo dei terminali (compresi reati di violazione del diritto alla privacy e lesivi della dignità personale).

1) Campagna di comunicazione diversificata

Verrà realizzata una campagna di comunicazione e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano il percorso evolutivo degli studenti.

Tale azione è finalizzata a una più forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti. Al fine di responsabilizzare il gruppo dei pari si coinvolgeranno gli stessi studenti nella realizzazione di tale campagna allo scopo di coinvolgerli nella soluzione di un problema che li riguarda direttamente.

1.1) Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria:

Nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si pone la necessità di valorizzare la comunicazione interpersonale, di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti "dedicati" di dialogo che in questa fase evolutiva possono essere integrati da alcune azioni e suggerimenti operativi di cui l'Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a curare la realizzazione o le necessarie attività di servizio e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche: valorizzazione ed ampliamento delle finestre già presenti in alcuni programmi Rai finalizzate al riconoscimento, alla verbalizzazione ed espressione di sentimenti anche negativi; poster da affiggere all'interno delle scuole, che contengano immagini-messaggio particolarmente adatte e facilmente decodificabili dai più piccoli o realizzati da loro stessi; sensibilizzazione e possibile collaborazione con l'editoria rivolta ai bambini.

1.2) Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

Verranno promosse campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche.

Specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro rappresentanze.

Le suddette attività vedranno la partecipazione attiva delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, e delle associazioni maggiormente rappresentative degli studenti e dei genitori in collaborazione con le consulte provinciali degli studenti.

Di seguito, sono individuate ulteriori azioni che l'Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a promuovere e sostenere: realizzazione di un portale internet, in collaborazione con scuole, studenti e consulte; messa in onda di spot televisivi e radiofonici scelti tra quelli elaborati dalle scuole; coinvolgimento dei

portali WEB maggiormente frequentati dai giovani nella campagna di comunicazione; coinvolgimento di testimonial contro il bullismo e promozione di apposite iniziative nel palinsesto televisivo.

In tutte le attività, che vedranno il coinvolgimento delle comunità locali, nonché del terzo settore e in particolare dei gruppi extrascolastici, dei centri di aggregazione giovanile, delle associazioni e dei gruppi sportivi, delle associazioni dei genitori e dei centri religiosi e culturali che i ragazzi frequentano abitualmente, rimane strategico il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche.

2) Costituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo

Presso ciascun Ufficio scolastico regionale sono istituiti degli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ogni osservatorio sarà un centro polifunzionale al servizio delle istituzioni scolastiche che operano, anche in rete, sul territorio.

Lavorerà in stretta connessione con l'amministrazione centrale e periferica, in collaborazione con le diverse agenzie educative nel territorio per la realizzazione di attività, ricercando e valorizzando tutto il patrimonio di buone pratiche, materiali e competenze che in questi anni si sono sviluppati localmente grazie all'impegno delle scuole e delle istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni, Province, ...) e associazioni.

Tra le priorità degli osservatori vi sarà il coinvolgimento dei soggetti già attivi su questi temi, nonché la raccolta e la valorizzazione delle ricerche, delle esperienze e dei materiali didattici più significativi e l'individuazione e la segnalazione di specifiche competenze.

Gli osservatori garantiranno sia una rilevazione e un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre strutture operanti nel territorio. Garantiranno, inoltre, il collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si occupano di educazione alla legalità.

Il portale internet (www.smontailbullo.it) sarà il "luogo" di raccordo di tutti i soggetti coinvolti. All'interno di ogni osservatorio si prevederà un nucleo di monitoraggio e di verifica degli interventi messi in atto.

Le strategie operative che saranno adottate dagli osservatori si moduleranno su quattro livelli: a) prevenzione e lotta al bullismo, attuate attraverso l'attivo coinvolgimento di tutte le componenti delle realtà scolastiche e attraverso programmi di intervento rispondenti in particolare alle esigenze degli specifici contesti territoriali, b) promozione di percorsi di educazione alla legalità attraverso attività curricolari ed extracurricolari, c) monitoraggio costante del fenomeno bullismo, d) monitoraggio e verifica in itinere e conclusiva delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti, anche attraverso la raccolta di valutazioni sulle attività svolte e proposte sulla prosecuzione delle stesse, provenienti dalle scuole.

Gli Osservatori cureranno e favoriranno la promozione ed il monitoraggio di percorsi di informazione e aggiornamento destinati alle diverse componenti della comunità scolastica.

Nella annuale direttiva sulla formazione E.F. 2007 si proporrà come prioritaria, all'interno della contrattazione sindacale, l'attività di formazione in servizio di tutto il personale della scuola per il contrasto al bullismo.

3) Attivazione di un numero verde nazionale

Presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione è istituito il numero verde nazionale 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui poter segnalare casi, chiedere informazioni generali sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni "critiche", nonché ricevere sostegno.

Le domande più frequenti giunte al numero verde saranno disponibili sul portale internet con le risposte complete. Verrà tenuta traccia, in modalità assolutamente anonima, delle problematiche denunciate telefonicamente, in modo da creare un database aggiornato come ulteriore strumento di raccolta dati e di riflessione.

4) Mezzi di comunicazione e reti informatiche

Vengono di seguito descritti gli interventi e le iniziative principali che verranno realizzati a livello nazionale nel settore della comunicazione.

Verranno elaborati e promossi, d'intesa con le Forze dell'Ordine, le Associazioni a tutela dell'infanzia e gli organi competenti, specifici protocolli di comportamento per favorire nei ragazzi, assidui frequentatori della rete, comportamenti di salvaguardia e contrasto, segnalando alla polizia postale tutti i video e le foto illegali e lesivi dei soggetti coinvolti.

D'intesa con il Ministero delle Comunicazioni si promuoveranno iniziative rivolte agli studenti dei diversi ordini di scuola e mirate a favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare le abilità per un utilizzo critico di tali strumenti di comunicazione di massa e di intrattenimento.

Particolare attenzione verrà posta, inoltre, sull'esigenza di far acquisire ai giovani il significato e il rispetto del diritto alla privacy propria e altrui, tutelata anche all'interno dell'ordinamento scolastico e dei diritti e doveri che ne conseguono anche in sede di responsabilità civile e penale al compimento del quattordicesimo anno d'età.

Nei fenomeni di bullismo e, in generale, di violenza giovanile ha assunto particolare rilievo l'utilizzo di videogame da parte di minori. Tuttavia il videogioco, nonostante alcune realizzazioni in netto contrasto con i principi dell'educazione alla legalità, può essere visto anche come opportunità educativa, strumento di socializzazione e non di mera alienazione o diseducazione: si tratta di una forma di intrattenimento che può essere finalizzata sia ad educare che a divertire e che può raggiungere notevoli forme di espressione artistica e culturale. Poiché i videogiochi fanno parte dell'esperienza quotidiana della stragrande maggioranza degli studenti, le scuole dell'autonomia potranno invitare i giovani ad approfondirne le caratteristiche dalle diverse angolature possibili, con le 'lenti' disciplinari a disposizione nel curriculum o stabilendo rapporti di collaborazione con le università disponibili anche al fine di realizzare a scuola dei videogame, in modo da abituare i giovani a "smontare" i prodotti, a coglierne le connessioni e ad individuare criticamente le scelte che vi sono sottese.

Il Ministero inoltre, di intesa con l'A.E.S.V.I. (Associazione Editori Software Videoludico Italiana), promuoverà una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i genitori nella scelta dei videogiochi ponendo particolare attenzione, prima dell'acquisto, alla classificazione PEGI (*Pan European Game Information*), il codice di autoregolamentazione adottato su scala europea dalle stesse ditte produttrici di videogame.

Con riferimento alla problematica dell'utilizzo di internet da parte dei minori verranno promosse, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e la partecipazione di diverse istituzioni e degli stessi operatori di Internet, iniziative informative relativamente alla diffusione e alla conoscenza del Codice di autoregolamentazione "Internet e minori".

Il Ministero della Pubblica Istruzione, infine, si attiverà, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e il comitato "Tv e minori", per istituire un tavolo con le principali emittenti televisive a diffusione nazionale e regionale, nonché con le principali case di produzione cinematografiche e televisive, per elaborare una strategia di analisi della programmazione attuale e per interrogarsi sulle possibili iniziative da intraprendere per contenere il fenomeno della violenza in TV ed offrire occasioni di riflessione e discussione anche utilizzando materiale cinematografico e televisivo già esistente o da realizzare.

Le SS.LL. sono pregate di dare massima diffusione alla presente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che risiedono nei territori di competenza.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

INDICE

Premessa	Pag.	03
Parte Prima: Norme generali	“	04
Parte Seconda: Assemblee e servizi	“	08
Parte Terza: Regolamento di disciplina degli studenti	“	09
Appendice “1”: D.P.R. 235/07	“	13
Appendice “2”: Statuto delle studentesse e degli studenti	“	16
Appendice “3”: Artt. 12, 13, 14, D.lgs. n. 297 del 16.04.1994	“	20
Appendice “4”: Nota U.S.R. 4733/A3 del 26.11.2003	“	21
Appendice “5”: Nota Ministro P.I. 30/ del 15.03.2007	“	22
Appendice “6”: Nota Ministro P.I. 16 del 05.02.2007	“	26
Indice	“	32